

COMUNE DI SANTA GIULETTA

(Provincia di PAVIA)

OGGETTO: Parere su “programmazione del fabbisogno triennale del personale 2025-2027

Vista la Sezione 3.3 del “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025, pervenuta in data 05/05/2025, riguardante il Fabbisogno del Personale 2025-2027 di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2021 n. 113, il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Ernesto Quinto, ha provveduto all’esame della relativa scheda rilevando quanto segue.

PREMESSO che:

- ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 le pubbliche amministrazioni devono operare una programmazione triennale del fabbisogno di personale, come confermato dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'articolo 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e in particolare il comma 2, stabilisce che a decorrere dal 20/04/2020:
 - a) i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore ad un certo valore soglia con riferimento alle entrate correnti;
 - b) il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, calcolata sulla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
 - c) Il DPCM 17/03/2020 pubblicato l’11/09/2020 ha individuato il metodo di calcolo delle capacità assunzionali, le fasce demografiche, i valori soglia per fascia demografica e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore valide fino al 2024;

CONSIDERATO che l’organo di revisione è chiamato, a sensi dell’art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall’art. 91 del T.U.E.L., nonché ad asseverare l’equilibrio pluriennale del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

PRESO ATTO che con il D.M. 25.7.2023 è stato disposto, al fine di adeguare la disciplina del DUP all’articolo 6 del D.L. 80/2022 con cui è previsto l’inserimento del Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, costituendo tale disposizione il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione di cui al succitato art. 6 del Dlgs 80/2021;

ATTESO che con atto consiliare n. 27 del 25/09/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027/ e con atto consiliare n. 40 del 20/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento stesso in cui sono state definite le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, che con atto consiliare n. 41 del 20/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 in cui risultano regolarmente inserite le suddette risorse e che con atto consiliare n. 9 del 30/04/2025 è stato approvato conto consuntivo 2024.

VISTA la tabella di calcolo della capacità assunzionale e dell'incremento di spesa ammissibile;

RILEVATO che:

- il Comune di Santa Giuletta si colloca nella fascia demografica lett. B) (popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M. 17/03/2020;
- l'incidenza della spesa del personale (Rendiconto 2024) sulle entrate correnti (media aritmetica 2022-2023.2024) al netto del FCDE di cui al Bilancio di Previsione 2024 è pari al 16,73%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 28,60%, come riportato nella sottostante tabella:

	2022	2023	2024
ENTRATE CORRENTI	1.848.816,11	1.821.737,77	1.903.186,36
MEDIA ENTRATE CORRENTI		1.857.913,41	
FCDE BILANCIO PREVISIONE 2024 (ASSESTATO)		63.335,96	
A) MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE		1.794.577,45	
B) SPESA PERSONALE ANNO 2024 (ULTIMO RENDICONTO APPROVATO)		300.249,40	
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ ENTRATE CORRENTI (b/A)		16,73%	

- **RILEVATO** altresì, che in base a quanto previsto dall'art. 5 del più volte citato DM, a partire dal 2025 non esiste alcun limite di incremento della spesa per il personale a tempo indeterminato sostenuta nel 2018, se non il rispetto del valore soglia della fascia di appartenenza e che, pertanto, il Comune di Santa Giuletta ha la possibilità di incrementare per il 2025 la spesa di personale come riportato nella sottostante tabella:

FASCIA DEMOGRAFICA DI APPARTENENZA	B
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM	28,60
Importo in valore assoluto (a)	513.249,15
C) SPESA PERSONALE ANNO 2024 (ULTIMO RENDICONTO APPROVATO /b)	300.249,40
INCREMENTO ASSUNZIONALE MASSIMO POSSIBILE (differenza a-b)	212.999,75
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	513.249,15
IMPORTO SOGGETTO AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 557 e 562 Legge 296/2006	393.485,69
SPESA DI PERSONALE PROGRAMMATA NEL 2025 AL NETTO IRAP	321.000,00
SPESA DI PERSONALE PROGRAMMATA NEL 2026 AL NETTO IRAP	321.000,00
SPESA DI PERSONALE PROGRAMMATA NEL 2027 AL NETTO IRAP	321.000,00

PRESO ATTO:

che la spesa complessiva del personale è correttamente determinata sulla base di quanto previsto:

- dall'art. 2 del D.M. 17.3.2020 attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019
- dall'art.1, commi 557-quater, della legge 296/2006

e che per il triennio 2025/2027:

- l'incremento della spesa risulta inferiore a quello massimo consentito;
- la spesa annua nel triennio 2025/2027 si colloca nei limiti delle disposizioni vigenti,

il sottoscritto **attesta**, per quanto di propria competenza, la coerenza con i limiti previsti dalla normativa vigente riguardo alla spesa massima consentita per il personale, asseverando, nel contempo il rispetto in via previsionale dell'equilibrio pluriennale del bilancio.

Corre, comunque, l'obbligo di sottolineare che nelle previsioni di spesa del personale non sono compresi i prossimi aumenti contrattuali per cui si raccomanda un costante monitoraggio di tali incrementi e l'andamento delle entrate correnti cui gli stessi devono essere rapportati, al fine del mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio.

Rammenta che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica è tenuta a comunicare secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Santa Giuletta, 06/05/2025

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Ernesto Quinto)

